

**REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
E CODICE ETICO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**

Indice generale

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	2
ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA	2
ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE – NOMINA E FUNZIONE	3
ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	4
ARTICOLO 6 – MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA.....	6
ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO.....	8
ARTICOLO 8 – INDENNITÀ.....	9
ARTICOLO 9 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	9
ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	10
ARTICOLO 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO	10
ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA	10
ARTICOLO 13 – MEDIAZIONE DELEGATA	11
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO.....	11
ARTICOLO 15 – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE dall'ELENCO MEDIATORI.....	11
ARTICOLO 16 - Motivi di cancellazione – Valutazione qualitativa biennale dei mediatori per la persistenza nell'elenco.	13
ARTICOLO 17 – RAPPORTI CON ALTRI ODM/ODC	14
ARTICOLO 18 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DA PARTE DEI MEDIATORI.....	15
ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	15

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 così come modificati dal D.Lgs. 69/13, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria (mediazione contrattuale), di un obbligo di legge (mediazione obbligatoria) ovvero su invito del giudice (mediazione delegata) o su iniziativa di taluna o di tutte le parti (mediazione volontaria).
- 2) Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
- 3) Le parti, ai sensi dell'art. 8 così come modificato dal D.Lgs. 69/13, devono partecipare fino al termine della procedura di mediazione con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo nella mediazione obbligatoria e in quella disposta dal giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi OMF) con modalità telematica (reperibile sul sito <http://www.ordineavvocatipordenone.it/>), allegando copia del documento d'identità delle parti, del difensore, la procura conferita, copia dell'attestazione di pagamento delle indennità di avvio e copia dell'eventuale clausola di mediazione e indicando i dati identificativi della parte e del difensore che la assiste, una sommaria descrizione dei fatti, l'oggetto della domanda e l'indicazione del valore della controversia. La domanda può essere presentata anche in forma libera.
- 2) Nell'istanza la parte dovrà specificare se provvederà in proprio alle comunicazioni previste per legge alla parte invitata ovvero se alle stesse dovrà provvedere l'OMF, un tanto anche ai fini della determinazione dell'indennità di avvio dovuta, ai sensi del successivo art. 7 e delle relative spese. In tale seconda ipotesi nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo di Residenza, della Sede Legale ovvero la PEC della parte invitata.
- 3) In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza.
- 4) Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte.
- 5) Il deposito dell'istanza di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell'Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'OMF.
- 6) Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA

- 1) La Segreteria dell'OMF amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria sono imparziali, non devono entrare nel merito della controversia nè svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'OMF o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- 2) La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del

procedimento e il relativo esito. La Segreteria, verificata la conformità dell'istanza di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese amministrative previste per legge:

- annota l'istanza nell'apposito registro,
- comunica al mediatore, individuato dal sistema AlbosferaSuit Sfera Gestionale per Ordini Professionali e successivamente designato dal Responsabile dell'Organismo, ovvero a quello congiuntamente indicato dalle parti ai sensi del successivo art. 4 comma 5, la nomina;
- comunica la data e il luogo dell'incontro, fissati dal Responsabile dell'Organismo, entro 30 giorni dandone comunicazione a parte istante, laddove questa abbia nell'istanza dichiarato di provvedere in proprio alle dovute comunicazioni alle parti invitate, ovvero alle parti tutte - in una forma comprovante l'avvenuta ricezione - precisando alle stesse che dovranno partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e comunque con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice; nella comunicazione dovrà darsi informazione alle parti delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10, e ad essa andrà allegata copia dell'istanza di mediazione per la parte chiamata con l'invito a depositare in via telematica, almeno due giorni prima dell'incontro, la propria adesione mediante l'apposito modulo reperibile sul sito internet <http://www.ordineavvocatipordenone.it/>, allegando copia del documento d'identità di chi sarà presente all'incontro.

3) La Segreteria consentirà alla parte invitata di prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento esclusi quelli che le altre parti hanno espressamente dichiarato come riservati al solo mediatore.

4) Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs.

ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE – NOMINA E FUNZIONE

1) Il Mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto e dal Regolamento dell'OMF, è individuato attraverso l'utilizzo del "sistema informatico AlbosferaSuit Sfera Gestionale per Ordini Professionali" che garantisce il rispetto di criteri inderogabili, predeterminati, oggettivi e certi nella scelta del mediatore in relazione alle materie di competenza indicate al momento dell'iscrizione dell'Organismo.

2) Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, al termine inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione.

3) Al contrario, nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 comma 2- bis, così come modificato dal D. Lgs 69/2013.

4) Il mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo.

5) Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco. Ciascun mediatore non potrà essere individuato in via diretta con domanda congiunta in numero superiore a 5 procedure per anno. Il superamento di tale limite implicherà la nomina del mediatore ricorrendo al sistema AlbosferaSuit Sfera Gestionale.

6) In caso di sostituzione del mediatore l'Organismo nomina un altro mediatore con le stesse modalità.

7) Al procedimento di mediazione possono partecipare, al solo fine di svolgere il tirocinio assistito, altri Mediatori dando la precedenza a quelli iscritti all'Organismo. Detti Mediatori non compiono alcuna attività e si limitano ad assistere alle varie fasi della procedura. Essi non hanno diritto a compenso alcuno. Tanto il

Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi allo svolgimento del tirocinio. Anche per il Mediatore in tirocinio si applicano le norme relative all'incompatibilità, nonché quelle relative alla riservatezza, all'inutilizzabilità ed al segreto professionale applicabili per il Mediatore.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità come previste da specifiche norme di legge e dal presente Regolamento e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, di indipendenza e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento senza la quale non può avere inizio il procedimento di mediazione.

8) La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica;
- d) costituisce accettazione del regolamento vigente.

Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'OMF.

9) La mancata accettazione entro le 48 ore costituirà tacito rifiuto e comporterà la sostituzione con nomina di altro mediatore.

10) Le parti possono richiedere all'OMF, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'OMF nominerà un altro mediatore con le stesse modalità di cui all'art. 3) comma 2.

11) Qualora l'OMF venga a conoscenza dell'esistenza di motivi di incompatibilità o il venir meno dei requisiti di competenza di un Mediatore, ovvero sia stata fatta domanda ai sensi del comma precedente, provvederà alla sua sostituzione, previa eventuale sospensione del medesimo in caso di incompatibilità ovvero di fondatezza dei giustificati motivi, previa audizione del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo.

12) In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione per più di due volte nell'arco di un anno, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

13) Qualora il mediatore, per qualsiasi motivo, non possa o non intenda accettare incarichi per un periodo massimo di due mesi nell'arco di un anno solare dovrà comunicarlo preventivamente alla Segreteria ai fini della non assegnazione nel periodo indicato da parte del Sistema.

14) L'OMF consente gratuitamente a ciascun mediatore di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4 co. 3 lett. b DM 145/11).


ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1) Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OMF ovvero presso i locali individuati dall'OMF con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2) L'OMF fissa il primo incontro tra le parti e designa il mediatore a norma dell'art. 4.


3) Al primo incontro il mediatore deve:

- i) verificare preliminarmente se sia stata rispettata la clausola di mediazione o conciliazione contrattuale o statutaria e nel caso di mancato rispetto di tali previsioni segnalarlo alle parti;
- ii) avvertire le parti dell'eventuale necessità o opportunità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell'efficacia dell'eventuale accordo;
- iii) chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo,



differire l'incontro in modo che le parti possano procedere al pagamento del dovuto prima dello stesso.

- 4) La trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale.
- 5) La forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione delle parti, per la redazione della proposta da parte del mediatore e per la redazione del verbale del primo incontro in cui viene dato atto della determinazione delle parti a proseguire e del verbale finale; il verbale di eventuali incontri intermedi riporterà la data di rinvio dell'incontro, non sarà necessaria la sottoscrizione delle parti e verrà trasmesso via PEC alle parti dalla Segreteria.
- 6) E' vietata la registrazione della riunione.
- 7) Le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione, senza obbligo di motivazione, quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla.
- 8) Il primo incontro può essere rinviato su richiesta scritta congiunta delle parti, ovvero del solo istante in assenza di una formale adesione della parte invitata.
- 9) Il mancato versamento delle indennità previste comporta di diritto, decorso il termine di cui all'art. 20, comma 8, la non procedibilità della procedura di mediazione, se volontaria.
- 10) La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche come previsto nell'articolo 6.
- 11) Il mediatore solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto e comunque previo avvertimento circa le conseguenze di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, formula la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto; nel formulare la proposta il mediatore deve rispettare l'ordine pubblico e le norme imperative.
Salvo diverso ed espresso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o ai documenti depositati nel corso del procedimento. La proposta formulata dal mediatore viene inoltrata per il tramite della Segreteria Amministrativa e le parti hanno sette giorni per comunicare alla Segreteria Amministrativa la loro accettazione o rifiuto. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata. In caso di accettazione della proposta il mediatore fissa apposito incontro per la stesura e sottoscrizione del verbale di accordo che recepisce la proposta accettata.
- 12) In nessun caso il verbale può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento e, se negativo, indicare le ragioni del mancato accordo;
- 13) Il procedimento di mediazione si svolge, in presenza, presso i locali dell'Organismo o con modalità telematiche, attraverso lo strumento individuato dall'Organismo che garantisce la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. In ogni caso il mediatore sarà presente, anche solo per il collegamento, presso i locali dell'OMF, salvo diverse determinazioni o indicazioni da parte del Consiglio Direttivo in casi di necessità o di forza maggiore.
La parte che intende usufruire di tale modalità deve comunicare previamente alla Segreteria la relativa richiesta, quindi versare la spesa corrispondente, secondo le tariffe previste.
Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, o le parti ne facciano richiesta, anche separatamente.
Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda. Il mediatore può essere coadiuvato nell'espletamento dell'incarico da un esperto della materia oggetto della procedura, anche per una sola fase, individuato e incaricato dalle parti di comune



accordo.

Il compenso dell'esperto, che non può eccedere l'indennità prevista per il mediatore, viene indicato dall'esperto designato al conferimento dell'incarico, e contestualmente accettato dalle parti con indicazione a verbale delle modalità di pagamento, sulle quali le parti si accorderanno. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e d'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

ARTICOLO 6 – MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 8 bis D.lgs. 28/2010 è ammessa la mediazione a distanza con modalità telematiche idonee a garantire la sicurezza delle comunicazioni nel rispetto della normativa vigente. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1) Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo;
- b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- c) una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all'incontro di mediazione;
- d) le parti non raggiungono un accordo;
- e) le parti non versano nel termine fissato le indennità, in caso di mediazione non obbligatoria ai sensi dell'art. 5 c. 1 bis e c. 2 del D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

2) Il mediatore forma un verbale in cui dà atto dell'esito del procedimento; detto verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti ai sensi e nelle forme previste dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

3) Salvo quanto previsto all'art. 8, ultimo comma, l'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

4) Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. b), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e l'accettazione, o meno, della stessa da ciascuna delle parti.

5) Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale che il procedimento è fallito per la mancata partecipazione o adesione di una o di alcune delle parti. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto legislativo.

6) Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. d), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è

concluso per mancato accordo.

7) Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera e), la Segreteria Amministrativa informerà il mediatore di un tanto perchè provveda a redigere un verbale, anche in assenza delle parti, in cui dia atto che la mediazione è improcedibile per mancato versamento delle indennità.

8) Nel caso di sospensione o di cancellazione dell'Organismo ai sensi dell'art. 10 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, il procedimento si estingue e le indennità di cui all'art. 20 vengono restituite alle parti, salvo le spese di avvio che saranno trattenute dalla Segreteria.

9) Il verbale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti.

Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento (all. A) e ciò per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

La scheda viene conservata dall'Organismo che la metterà a disposizione in caso di richieste o controlli.

Contestualmente, nei casi di mediazione effettiva (ovvero proseguita oltre l'incontro preliminare), verrà consegnata alle parti la scheda di valutazione del mediatore, il cui modello è allegato al presente regolamento (all. B) che le parti dovranno compilare in forma anonima e inserire nell'apposito contenitore posto in segreteria.

ARTICOLO 8 – INDENNITÀ

1) Ciascuna parte è tenuta a versare le spese di avvio del procedimento previste per legge e le spese vive documentate per ogni comunicazione che la segreteria debba inviare ai sensi dell'art. 3, laddove nella domanda di mediazione la parte non abbia dichiarato di provvedervi personalmente.

2) Le spese di cui al comma 1) sono versate, dalla parte istante, al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

3) Le indennità di mediazione sono indicate nella tabella allegata al presente Regolamento determinata in conformità dell'art 16 del D.M. 180/2010. Sono dovute, in solido, da ciascuna parte che aderisce al procedimento di mediazione e devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro del procedimento di mediazione successivo a quello nel quale le parti hanno dichiarato di voler procedere. Le medesime sono dovute anche nell'eventualità di successivo abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.

4) Le indennità di mediazione sono dovute da ciascuna parte ovvero da ciascun centro di interesse. Nelle mediazioni multipartite si presume la sussistenza di un unico centro di interesse nel caso in cui più parti siano assistite da un medesimo legale; se diverse parti sono assistite da avvocati diversi non potranno essere considerate come unico centro di interesse.

La presunzione che le parti assistite da un unico avvocato costituiscano un medesimo centro di interesse, tuttavia, è suscettibile di riconsiderazione da parte dell'OMF, su proposta motivata dal mediatore, in tutte le ipotesi in cui il mediatore rilevi un conflitto di interessi tra le diverse posizioni delle parti rappresentate dal medesimo legale.

5) Nel presentare la domanda e nell'adesione le parti devono indicare il valore della domanda secondo le norme del codice di procedura civile. Laddove manchi l'indicazione del valore e/o in caso di incertezza e/o di contrasto, il Direttivo dell'OMF provvederà a determinare lo scaglione di riferimento secondo le norme di procedura civile e la Segreteria Amministrativa lo comunicherà alle parti indicando l'importo dell'indennità dovuta.

6) In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7) In ipotesi di mancata corresponsione per intero delle indennità dovute la segreteria non rilascerà il verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010 né il verbale comunque conclusivo del procedimento. E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di pagare anche per l'altra le spese e indennità di mediazione dovute.

ARTICOLO 9 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- 1) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 (D.Lgs 69/13) all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni.
- 2) A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'OMF, apposita richiesta contenente dichiarazione di autocertificazione dei redditi, autenticata dal proprio difensore, corredata della copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del COA per la causa di merito.
- 3) Il Consiglio Direttivo delibererà l'esonero dal pagamento dell'indennità e trasmetterà all'Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza per ogni eventuale e opportuno controllo.
- 4) Valgono e si richiamano le disposizioni di cui al T.U. 115/2002 per quanto riguarda il permanere delle condizioni di ammissibilità al patrocinio per i non abbienti.
- 5) Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
- 6) Nel caso in cui la parte non abbiente, al termine della procedura di mediazione, risulti percipiente una somma di denaro in forza dell'accordo raggiunto, il Mediatore segnalerà un tanto al Consiglio Direttivo che provvederà, secondo le disposizioni di legge, a deliberare la revoca dell'esonero dal pagamento dell'indennità e richiederà alla parte il versamento della stessa.

ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'OMF tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

- 1) Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo espressa proroga concordata dalle parti.
- 2) Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
- 3) Il suddetto termine nelle mediazioni delegate decorre dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda presso l'Organismo ed in ogni caso non è soggetto a sospensione feriale.
- 4) Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA

- 1) Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
- 2) Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

3) Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto di entrambe le parti.

4) Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale né di giuramento decisorio.

5) Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'OMF, i mediatori ausiliari, i consulenti, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

6) Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art.22 D.lgs 28/10 (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

ARTICOLO 13 – MEDIAZIONE DELEGATA

1) Anche nel caso di mediazione delegata dal Giudice ai sensi dell'art.5 comma 2 del Dlgs. 28/2010 resta fermo l'obbligo di riservatezza di tutto quanto accade nel procedimento di mediazione (dichiarazioni delle parti, documentazione condivisa, fatti accaduti al tavolo della mediazione).

2) Resta altresì fermo che il mediatore potrà formulare una proposta solo se vi sia la concorde richiesta delle parti e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO

1) Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità dell'istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;

- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;

- l'indicazione del valore della controversia;

- l'individuazione dei soggetti, dell'indirizzo/sede legale/PEC nei confronti dei quali l'istanza viene presentata;

- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2) L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

- imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato, del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria, e i dati identificativi delle parti (denominazione, indirizzi di residenza o sede, PEC etc...) per eventuali notifiche o comunicazioni.

3) Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in aggiunta all'Organismo di mediazione, a comunicare l'istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

ARTICOLO 15 – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO MEDIATORI

1) Tenuto conto che il sistema di assegnazione automatico degli incarichi ai mediatori garantisce che gli iscritti all'elenco dei mediatori dell'Organismo nel corso dell'anno ricevano un numero di incarichi tendenzialmente equivalente; tenuto conto che per garantire alti standard qualitativi dell'operato di ogni singolo mediatore è

opportuno che allo stesso vengano assegnati almeno 20 procedure all'anno; tenuto conto che l'iscrizione all'elenco dei mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense è riservata per l'80% dei posti disponibili agli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, e per il 20% a professionisti iscritti in altri Albi di Pordenone, l'iscrizione avviene con le seguenti modalità:

2) Ogni due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, entro il 31 gennaio, l'OMF comunica al COA i numeri delle procedure presentate nel biennio precedente, con il dettaglio di quelle che sono proseguite oltre il primo incontro, nonché i numeri di mediatori iscritti a quella data, evidenziando se sia opportuno ampliare il numero degli stessi.

3) Il COA, entro il 28 febbraio successivo, delibera se aprire le iscrizioni a nuovi mediatori, indicando i termini per la presentazione delle domande e il numero di mediatori richiesti, comunicando la delibera mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine e dell'OMF.

4) Nel depositare la domanda, secondo il modello che verrà pubblicato sul sito al momento dell'apertura della presentazione delle domande, gli aspiranti mediatori devono allegare alla stessa, oltre ai documenti indicati nel modello predisposto:

- attestato di frequenza, con esito positivo ad un corso teorico pratico specifico di formazione a ciò qualificante, della durata di almeno 50 ore tenuto da un Ente formatore accreditato, che – salvo diverse disposizioni di legge – dovrà essere frequentato in presenza;

- un'autodichiarazione in cui si certifi che di essere iscritto nel rispettivo Albo da almeno 5 anni; di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o equipollenti per quanto concerne gli altri albi professionali; non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge; impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa da depositare prima di iniziare ad assumere incarichi con un massimale di almeno 500.000,00.= Euro; non essere iscritto a più di 3 Organismi di Mediazione; l'eventuale possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'apposita sezione B e C dell'elenco di cui all'art.3 co. 3 D.Lgs. 180/2010; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dal proprio Ordine di appartenenza.

5) Scaduto il termine di presentazione delle domande, come indicato di volta in volta, nella delibera del COA, quest'ultimo esaminerà le domande pervenute ed individuerà i nominativi dei mediatori da inserire nell'elenco dell'OMF, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6) Una volta iscritti nell'elenco dei mediatori, prima di poter ricevere incarichi dal sistema automatico di assegnazione, i nuovi mediatori dovranno svolgere un tirocinio, a titolo gratuito, della durata di 6 mesi, durante il quale saranno tenuti a partecipare, in qualità di uditore- tirocinante, ad almeno 8 incontri con la partecipazione delle parti, di cui massimo 2 primi incontri e almeno 6 incontri successivi di effettivo svolgimento della procedura. La segreteria dell'OMF comunicherà al nuovo mediatore le date degli incontri cui dovrà partecipare come uditore-tirocinante. Trascorsi i 6 mesi senza che il numero minimo sia stato svolto il mancato completamento del tirocinio sarà motivo di cancellazione dall'elenco dei Mediatori. Sarà possibile prorogare la durata del tirocinio presentando istanza di prolungamento del termine per comprovati e oggettivi motivi, una sola volta.

Una volta superato il semestre di tirocinio il Mediatore dovrà depositare copia della polizza assicurativa prima di poter assumere incarichi.

7) I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OMF, frequentando un corso biennale di almeno 18 ore organizzato dall'OMF che preveda al suo termine una valutazione da parte

dell'ente formatore; in alternativa analogo corso di 18 ore minimo, di cui il mediatore dovrà preventivamente sottoporre all'OMF per l'accreditamento del corso stesso.

8) Per mantenere l'iscrizione, oltre al corso di aggiornamento, il mediatore dovrà anche aver partecipato, nel biennio, in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 incontri di mediazione, dei quali almeno 5 che siano successivi al primo incontro ex art. 8 D.Lgs. 28/10, salvo diversa disposizione legislativa.

9) La mancata partecipazione al corso di aggiornamento di cui al p.to 7) ovvero la mancata partecipazione agli incontri di cui al p.to 8), comportano l'automatica sospensione del mediatore della possibilità di ricevere incarichi, e la cancellazione dall'elenco dei mediatori, laddove i requisiti non vengano conseguiti entro il termine indicato dall'OMF di volta in volta, non inferiore comunque a 30 giorni.

10) Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'ODC/ODM, così come l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dal proprio Ordine, da documentare per ogni anno con apposita autocertificazione.

11) Il mediatore e i suoi ausiliari dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 62 del Codice Deontologico forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

12) Il mediatore non può assumere l'incarico:

a) nei casi previsti dall'articolo 62 del codice deontologico forense o dalle analoghe disposizioni previste nei Codici Deontologici degli Ordini di appartenenza del mediatore;

b) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 codice di procedura civile;

c) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione;

d) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.

13) L'Organismo non è responsabile dei danni derivanti da infedeli dichiarazioni del mediatore.

Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:

a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;

b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;

c) di percepire compensi direttamente dalle parti;

d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.

ARTICOLO 16 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE – VALUTAZIONE QUALITATIVA BIENNALE DEI MEDIATORI PER LA PERSISTENZA NELL'ELENCO.

a) Casi di cancellazione dall'elenco:

- mancato completamento del periodo di tirocinio iniziale secondo quanto previsto dall'art. 15 co.6;
- rifiuto, anche tacito, della nomina per più di due volte in un anno, senza giustificato motivo;
- cancellazione dall'Albo di appartenenza;
- condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;
- interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza;
- applicazione sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- intervenuta incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
- sospensione volontaria per oltre un anno.

Ai fini della verifica dei suddetti requisiti i mediatori dovranno presentare entro il 20 dicembre di ogni anno un'autodichiarazione attestante la permanenza degli stessi.

In caso di mancata presentazione, ovvero di autocertificazione incompleta, il mediatore è immediatamente sospeso e deve provvedere alla sua integrazione/presentazione nel termine indicato dal Consiglio Direttivo, pena la sua cancellazione dall'elenco.

Negli altri casi previsti dal presente Regolamento.

b) Valutazione biennale per la persistenza nell'elenco:

Ogni due anni dall'iscrizione nell'elenco, entro il 20 dicembre, il mediatore dovrà produrre all'OMF un'ulteriore autocertificazione con i relativi allegati attestante:

- 1) la copertura assicurativa;
- 2) l'effettuazione della formazione periodica obbligatoria con indicazione del punteggio di valutazione finale;
- 3) la partecipazione alle assistenze/tirocini come richieste dal presente regolamento.

L'OMF, entro il successivo 31 gennaio, acquisite le autocertificazioni e determinata la valutazione media (eliminato il voto più basso e quello più alto) derivante dalle schede di valutazione (allegato B) acquisite nel biennio, invia al COA i dati relativi ai mediatori iscritti per le successive determinazioni relative alla permanenza nell'elenco.

La permanenza nell'elenco presuppone la sussistenza dei requisiti dei precedenti numeri da 1) a 3), il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e il conseguimento ad una votazione media pari ad almeno 6/10 (tenuto conto del risultato della media delle schede di valutazione di cui allegato B e del voto conseguito in sede del corso di aggiornamento di cui al comma 6).

Ai fini della valutazione biennale di cui al presente articolo il primo biennio si conclude nel 2024.

ARTICOLO 17 – RAPPORTI CON ALTRI ODM/ODC

L'OMF si riserva la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con altri ODM/ODC al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

ARTICOLO 18 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DA PARTE DEI MEDIATORI

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i mediatori già iscritti dovranno sottoscrivere apposita accettazione dello stesso in ogni sua parte, pena la cancellazione dall'elenco in caso di diniego; i nuovi mediatori lo accetteranno al momento dell'iscrizione sottoscrivendo la richiesta.

ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento con i suoi allegati, modifica quello già approvato con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 29 luglio 2022 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

2) Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Organismo.


3) Gli allegati al presente Regolamento formano parte integrante dello stesso:

-all. a- scheda di valutazione dell'organismo

-all. b- scheda di valutazione del Mediatore

-all.c - criteri di determinazione delle indennità

-all. d.- tabella indennità di mediazione



DATA _____

NOME e COGNOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE

1= valore minimo; 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione

1 2 3 4 5

b) Assistenza della Segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura

1 2 3 4 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in Tribunale

1 2 3 4 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso in Tribunale?

1 2 3 4 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura


1 2 3 4 5

b) Abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite

1 2 3 4 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI

Firma _____



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL MEDIATORE**Esprimere barrando il numero****da 1 (minimo) a 5 per valutazione negativa****da 6 a 10 (massimo) per valutazione positiva**

1) Il mediatore ha esposto chiaramente in cosa consiste la procedura, illustrando il ruolo dei partecipanti e le fasi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2) Il mediatore ha gestito la procedura in modo imparziale ed equilibrato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Il mediatore ha posto domande pertinenti a ciascun partecipante e ha incoraggiato le parti a parlare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Il mediatore ha dimostrato neutralità attraverso la parità di trattamento delle parti e l'uso di un linguaggio non giudicante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5) Il mediatore ha incoraggiato le parti a concentrarsi sul futuro e, se del caso, a esplorare le loro relazioni future.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) Il mediatore ha posto domande che incoraggiano le parti a vedere la situazione e il conflitto da una prospettiva più ampia, compreso il punto di vista dell'altra parte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7) il mediatore ha incoraggiato il rispetto reciproco tra i partecipanti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8) Il mediatore ha dimostrato una buona comprensione delle esigenze di ciascuna delle parti e degli interessi sottostanti (sia tangibili che emotivi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9) Il mediatore ha aiutato a chiarire e inquadrare i problemi in modo costruttivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10) Il mediatore ha gestito in modo appropriato la chiusura del procedimento, anche se non è stato trovato un accordo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11) Il mediatore ha facilitato le parti a redigere i termini dell'accordo di mediazione, insieme ai legali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALLEGATO C

Criteri di determinazione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011e dal D.M. n. 139/2014

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità.
- 4) l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento come determinato a norma della medesima tabella
 - a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso della formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche in caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.



- 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse si considerano un'unica parte.
- 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. 180/2010 sono derogabili.

TABELLA

<u>fino a Euro 1.000,00</u>		<u>Euro 65,00</u>
<u>da Euro 1.001,00</u>	<u>a Euro 5.000,00</u>	<u>Euro 130,00</u>
<u>da Euro 5.001,00</u>	<u>a Euro 10.000,00</u>	<u>Euro 240,00</u>
<u>da Euro 10.001,00</u>	<u>a Euro 25.000,00</u>	<u>Euro 360,00</u>
<u>da Euro 25.001,00</u>	<u>a Euro 50.000,00</u>	<u>Euro 600,00</u>
<u>da Euro 50.001,00</u>	<u>a Euro 250.000,00</u>	<u>Euro 1.000,00</u>
<u>da Euro 250.001,00</u>	<u>a Euro 500.000,00</u>	<u>Euro 2.000,00</u>
<u>da Euro 500.001,00</u>	<u>a Euro 2.500.000,00</u>	<u>Euro 3.800,00</u>
<u>da Euro 2.500.001,00</u>	<u>a Euro 5.000.000,00</u>	<u>Euro 5.200,00</u>
<u>Oltre Euro 5.000.000,00</u>		<u>Euro 9.200,00</u>